

Norme & Tributi

Commercialisti e Terzo settore, ruolo chiave per l'organo di controllo

Non profit

Pubblicata ieri la circolare che analizza l'applicazione e le criticità della riforma

Lo schema di bilancio da presentare dipende dalle dimensioni dell'ente

Gabriele Sepio

Con la circolare «Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative» pubblicata ieri il Consiglio nazionale dei commercialisti torna ad analizzare la Riforma del Terzo settore cercando di sciogliere alcuni nodi sulle questioni legate al periodo transitorio del Codice (Dlgs 117/2017 o Codice del Terzo settore). Chiarimenti questi che forniscono ai professionisti che assistono gli enti impegnati nel percorso di adeguamento alla riforma i principali strumenti per una corretta lettura delle disposizioni normative. Numerosi gli aspetti su cui il documento si sofferma, dalle linee per il bilancio d'esercizio al ruolo dell'organo di controllo.

Non da ultimo un'attenzione particolare viene rivolta ai tasselli mancanti della riforma e che riguardano il vaglio Ue sui nuovi regimi fiscali. Rimarcato, inoltre, il fatto che per gli en-

ti dotati della qualifica di Onlus con la riforma cambierà il profilo di tassazione diretta soprattutto per quelli operanti in settori che richiedono un'organizzazione d'impresa o un'attività sinallagmatica (basti pensare al settore sociosanitario).

Interessante è l'analisi sui nuovi schemi di bilancio che gli enti del Terzo settore dovranno adottare a partire dall'esercizio 2021. Viene rimarcata l'importanza che tale documento riveste e, in particolare, la necessità che lo stesso sia relazionato alle dimensioni economiche dell'ente. Solo in questo modo si potrà optare per disposizioni semplificate per gli enti di minori dimensioni chiamati ad adottare il rendiconto per cassa. Mentre per quelli più strutturati il bilancio dovrà essere composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione in linea con quanto previsto dal Dm del 5 marzo 2020. Sul punto la circolare analizza nel dettaglio le caratteristiche dei nuovi schemi riportando al suo interno i vari modelli previsti per gli enti del Terzo settore a seconda che si tratti di enti di piccole o grandi dimensioni.

Per quanto concerne l'organo di controllo la circolare ribadisce l'importanza assegnata dal Codice del Terzo settore a quest'ultimo. Spetta, infatti, a tale organo il compito di verificare l'effettivo perseguimento da parte dell'ente delle finalità civiche, solidaristiche e sociali, la sussistenza dei requisiti di secondarietà e strumentalità delle attività economiche

CNDCEC E NOTARIATO

Registro unico, oggi il webinar sulle novità

In prossimità dell'avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Notariato organizzano oggi, dalle 14.30 alle 18.30, un secondo webinar nazionale (il primo si è tenuto il 16 aprile) dedicato al Registro, alle sue procedure e alle scelte che gli enti non profit dovranno affrontare nei prossimi mesi. Il webinar è realizzato con la partecipazione de Il Sole 24 Ore. L'evento è gratuito e si svolgerà in modalità webinar, tramite la piattaforma GoToWebinar.

L'evento, sia in diretta che in differita, è valido ai fini della FPC dei Commercialisti. Coloro che seguiranno l'evento, dovranno compilare l'autocertificazione, disponibile sul sito del Consiglio Nazionale, www.commercialisti.it, nella sezione Eventi

esercitate (articolo 6, Codice Terzo settore), nonché attestare la corretta redazione del bilancio sociale.

La circolare puntualizza che, per le realtà di tipo associativo considerate già oggi enti del Terzo settore in quanto iscritte nei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, ai fini della nomina dell'organo di controllo, il computo del superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei limiti previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore, dovrà partire dall'esercizio finanziario 2018. Con la conseguenza che, ai fini del superamento delle soglie dimensionali, l'ente dovrà considerare i dati del consuntivo di bilancio di esercizio 2018/2019 (nota ministero del Lavoro 11560/2020). A tale riguardo, tuttavia, il Consiglio nazionale sulla scorta delle precedenti circolari emanate, evidenzia che le realtà che abbiano superato i limiti dell'articolo 30 senza provvedere alla nomina potranno porre rimedio a tale adempimento. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale potranno provvedere alla nomina nella prima assemblea utile o, in ogni caso, non oltre l'approvazione del bilancio 2020. Le Onlus, invece, che abbiano approvato le modifiche statutarie di adeguamento, rinviandone l'efficacia all'iscrizione nel registro saranno esentate fino al venir meno della qualifica Onlus (applicando, nella fase transitoria, le norme del Dlgs 460/97).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QdL

QUOTIDIANO DEL LAVORO

Indennità di malattia 2021 per la gestione separata Inps

Gli importi di quest'anno delle indennità di malattia e di degenza ospeda-

liera per gli iscritti alla gestione separata Inps sono uguali a quelli del 2020.

La versione integrale dell'articolo su: quotidianolavoro.ilssole24ore.com

Credito d'imposta sulle somme restituite recuperabile tramite 770

Lavoro e fisco

Una circolare Assonime approfondisce il metodo introdotto dal Dl Rilancio

Barbara Massara

La restituzione, al netto dell'IRPEF, delle somme tassate in anni precedenti è ancora in attesa delle relative istruzioni operative di parte dell'amministrazione finanziaria. E questo non manca di generare dubbi operativi da parte dei sostituti d'imposta che dal 2020 si trovano a gestire questa nuova modalità di recupero di competenze degli anni precedenti, prevista dall'articolo 10, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dall'articolo 150 del decreto legge Rilancio (34/2020). Queste considerazioni, espresse anche in precedenti interventi (si veda il Sole del 4 dicembre 2020) sono state riprese nonché approfondite nella circolare 13/2021 di Assonime.

Uno dei aspetti che merita di essere chiarito in via definitiva è se la nuova regola, secondo cui il sostituto restituisce le somme tassate in anni precedenti direttamente al netto delle ritenute fiscali all'epoca subite, sia un obbligo oppure una possibilità per il sostituto. A questo riguardo Assonime cita un chiarimento fornito in via indiretta dall'agenzia delle Entrate nell'interpello 387/2020, in cui l'amministrazione utilizza il termine «possibilità», come se tale sistema si potesse considerare aggiuntivo rispetto a quello della restituzione al lordo, con conseguente recupero della tassazione attraverso il meccanismo dell'onere deducibile previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera d-bis, del Tuir.

Nella circolare 13/2021 si evidenzia anche che la rubrica dello stesso articolo 150 del Dl 34/2020, richiamando le sole prestazioni previdenziali e le retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte, insinua il dubbio che il sistema della restituzione al netto non possa essere esteso alle altre ero-

gazzie con ritenuta a titolo d'imposta, nonché assoggettate a imposta sostitutiva.

Un ulteriore aspetto che meritebbe di essere chiarito riguarda il momento in cui sorge, per il sostituto, il diritto a recuperare la tassazione attraverso il meccanismo del credito d'imposta fissato dall'articolo 10, comma 2-bis, del Tuir nella misura del 30% dell'importo netto restituito.

In assenza di indicazione nella norma o in successivi interventi amministrativi, dalle istruzioni della certificazione unica 2021 era emerso che tale momento non coincide con quello di effettiva restituzione (che potrebbe avvenire anche con modalità rateale o addirittura non avvenire mai), quanto con quello in cui il credito del sostituto è divenuto certo, in quanto non può più essere eccepita la pretesa alla restituzione. Pertanto,

Opportuno un chiarimento ufficiale se il nuovo sistema sostituisce o affianca quello preesistente

come spiega bene Assonime, il dato da riportare nel punto 475 della Cu corrisponde alla somma da restituire (più che a quella restituita) sulla base di un accordo tra le parti o di una sentenza definitiva.

Infine, i sostituti sono ancora in attesa del codice tributo da usare per recuperare in F24 attraverso il sistema della compensazione il credito spettante. Nelle more, però, come richiamato nella circolare 13/2021, le aziende che nel 2020 hanno applicato la nuova regola, nonché maturato il diritto al recupero del relativo credito d'imposta, potranno esporre tale credito nel 770/2021 e in particolare nel quadro dei crediti (rigo SX1 col. 5), e quindi recuperarlo come credito risultante dalla dichiarazione.

Per le tutte le motivazioni sopra esposte, sarebbe davvero auspicabile un intervento chiarificatore della nuova disposizione, affinché la stessa, nata con funzione di semplificazione e di eliminazione dei contenziosi, possa davvero essere di semplice e immediato utilizzo per i sostituti d'imposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Patrimonio valutato da notaio o revisore

Ruoli e compiti

Indicati i soggetti titolari, anche interni, a svolgere i diversi adempimenti

Il ruolo dei professionisti negli adempimenti legati al funzionamento del nuovo Registro unico nazionale (Runts) è un aspetto piuttosto importante su cui la circolare fornisce alcune indicazioni utili. In particolare, il documento ribadisce la necessità per gli Ets di "aggiornare" le informazioni di carattere generale (per esempio sezione del Runts, denominazione, codice fiscale, forma giuridica) nonché di provvedere al deposito di alcuni atti (come bilancio esercizio, deliberazioni relative alle operazioni straordinarie) in via telematica (articolo 20 del Dm 106/2020).

È proprio con riferimento a tali

adempimenti che il Cndcec chiarisce quali siano i soggetti titolari. Potranno, infatti, depositare le informazioni di base, nonché gli ulteriori documenti, il rappresentante legale dell'Ets o quello della rete associativa oppure o uno o più amministratori abilitati dall'ente. L'organo di controllo, se esistente, potrà invece sostituire quello amministrativo nel caso in cui quest'ultimo risulti inadempiente. Così come potrà essere previsto l'intervento di un notaio, che subentra nell'obbligo di deposito, per la modifica dell'atto costitutivo, per la deliberazione sulle operazioni straordinarie o per lo scioglimento di enti muniti di personalità giuridica. I commercialisti iscritti nella sezione A dell'Albo, invece, potranno depositare gli atti, ma non aggiornare le informazioni, munendosi di apposito mandato da parte del legale rappresentante dell'ente.

Alcuni interessanti chiarimenti riguardano il riconoscimento della personalità giuridica al fine di raf-

forzare la tutela nei confronti dei rappresentanti legali degli enti. Un obiettivo che, con la riforma assume particolare interesse sia per la velocizzazione dell'iter che per il patrimonio minimo richiesto (30mila per le Fondazioni e 15mila per le associazioni). Spetta al notaio valutare l'adeguatezza del patrimonio degli enti neocostituiti tenendo conto di alcuni parametri. Più nello specifico, se il patrimonio ha natura monetaria, la sua sussistenza dovrà risultare da apposita certificazione bancaria o da deposito effettuato sul conto corrente del notaio. Se si tratta di beni diversi dal denaro, la composizione dovrà risultare da apposita relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti

Vanno aggiornate le informazioni di carattere generale e depositati alcuni atti in modalità telematica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nel registro dei revisori.

Nel caso di un ente già esistente e che richieda la personalità giuridica al momento dell'iscrizione al Runts, sulla scorta dell'orientamento del Consiglio notarile di Milano (massima 5/2021), per la verifica patrimoniale è richiesta la presentazione di una relazione giurata da parte di un revisore legale o aggiornata a non più di 120 giorni. Nel caso degli enti già iscritti al Runts che decidano di chiedere successivamente la personalità giuridica, il documento richiesto invece, la massima numero 3/21 del Consiglio notarile di Milano, secondo la quale la verifica dovrà essere effettuata dal notaio sulla base di documenti contabili patrimoniali aggiornati.

In attesa dei chiarimenti ufficiali, sul punto è opportuno tener conto, ai fini della verifica del patrimonio, delle maggiori garanzie assicurate dalla presenza di organi di controllo composti da revisori legali.

—G.Se.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Requisiti «prima casa» non posticipabili

Agevolazioni fiscali

Devono sussistere quando li richiede la legge e non sono rinviabili tramite contratto

Angelo Busani

Non si può beneficiare dell'agevolazione «prima casa» se, in assenza dei requisiti richiesti dalla legge per ottenerla, si subordina il contratto di acquisto alla condizione sospensiva consistente nel conseguimento dei requisiti occorrenti («compro la casa se entro due anni non sarò più proprietario delle case di cui sono attualmente proprietario»).

È quanto la Cassazione decide

nell'ordinanza 10513/2021, priva di precedenti.

La motivazione della decisione risiede nella considerazione che le norme recanti agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione. Pertanto, quando la legge richiede la sussistenza di certi presupposti per avere il beneficio fiscale (ad esempio, il fatto che il contribuente non sia proprietario di altre case nel medesimo Comune nel momento in cui stipula il contratto di acquisto di un'abitazione), tali presupposti devono sussistere nel momento in cui la legge li richiede.

In altre parole, non è nella disponibilità del contribuente, mediante apposita clausola contrattuale, spostare il momento nel quale il presupposto dell'agevolazione deve sussistere: ad esempio, non si può confezionare una condizione sospensiva che subordini

l'acquisto alla maturazione della situazione che rende fruibile l'agevolazione, anche se si tratta di una condizione non meramente potestativa e, pure, con la deroga alla regola secondo la quale la verifica della condizione ha effetto retroattivo.

Fondando la sua decisione sulla stretta interpretazione delle norme agevolative, la Cassazione chiude dunque la porta all'idea (peraltro, non affrontata nel contesto della motivazione) secondo cui apparirebbe invece plausibile ritenere (in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma)

Bocciato l'acquisto di una casa subordinato alla maturazione delle condizioni per avere lo sconto fiscale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

che il momento di verifica dei requisiti per l'agevolazione non debba essere quello (formale) in cui si stipula il contratto di acquisto, ma quello (sostanziale) in cui si attua l'effetto traslativo.

Se è vero che, nel caso di non coincidenza tra la data di stipula del contratto e la data di produzione dell'effetto traslativo, l'agevolazione non dovrebbe competere qualora, anteriormente alla verifica dell'effetto traslativo, i presupposti per l'agevolazione vengano a mancare, dovrebbe essere plausibile che possa avvalersi dell'agevolazione l'acquirente che non abbia i requisiti quando stipula il contratto ma che poi li consegua per la data in cui si verifica l'effetto traslativo programmato nel contratto precedentemente stipulato.

Rca, non risarciti i nipoti esclusi dal testamento

Assicurazioni

La non menzione è indizio dell'assenza di un legame con la vittima di incidente

Patrizia Maciocchi

L'assicurazione non risarcisce i danni ai nipoti esclusi dal testamento dalla zia morta in un incidente stradale. La mancata considerazione nelle ultime volontà della vittima è, infatti, l'indizio dell'assenza di un legame con i parenti non ricordati in un testamento nel quale veniva menzionato, come erede universale, un solo nipote, anche lui deceduto. La Corte di cassazione (sentenza 10583) affronta il tema, molto dibattuto, del diritto al risarcimento da parte delle compagnie in favore dei congiunti in caso di polizze stipulate per la responsabilità civile auto. Nella vicenda esaminata i tre nipoti, ai quali in primo grado era stato riconosciuto un risarcimento di circa 270 mila euro, avevano fatto ricorso contro la decisione

della Corte d'Appello di escludere in loro favore qualunque somma a titolo di risarcimento personale, riconoscendo, in virtù della successione, solo l'importo che sarebbe andato al fratello deceduto, unico erede universale e convivente con la vittima.

Un criterio contestato perché la Corte d'Appello, ad avviso della difesa, aveva considerato gli esclusi dal testamento come diseredati e tratto la prova dell'assenza di un legame affettivo tra la zia e i nipoti, malgrado questi avessero convissuto con lei, fino a quando si erano formati una loro famiglia.

Per la Suprema Corte però il ragionamento della Corte territoriale regge. I giudici di seconda istanza non hanno equiparato alla diseredazione la mancata menzione nel testamento. Ma ne hanno tenuto conto come un indizio utile a rafforzare la convinzione di un legame esclusivo tra la vittima dell'incidente e un solo nipote.

Per la Cassazione una decisione fondata su un criterio di probabilità che, incrociato ad altri elementi, porta alla conoscenza del fatto ignoto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA